

SALVATORE MESSINA

Substituto Procuratore del Re
e funzioni di Sostituto Procuratore Generale a Trapani

I L

TIME DELLE PROVE

NEL

NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE



SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

MILANO - VIA AUSONIO, 22 - Gall. De Cristof., 54-55

1914

INDICE SISTEMATICO

CAPO I.

Delle prove in genere.

§. 1.

Concepto di prova; procedimento, messi, risultato delle prove.

1. *Concepto di prova.* — 2. *Scopo della prova.* — 3. *Momenti della prova,* pag. 3-6

§. 2.

Soggetto della prova.

4. *Soggetto della prova nei vari momenti di essa:* a) *soggetto della produzione;* b) *soggetto dell'esame;* c) *soggetto della valutazione* pag. 6-8

§. 3.

Oggetto della prova.

5. *Oggetto può essere oggetto di prova.* — 6. a) *Oggetto di prova può essere qualsiasi fatto, relativo alla vita esteriore o relativo alla vita morale.* — 7. b) *Oggetto di prova può essere qualunque fatto, positivo o negativo.* — 8. c) *Il fatto deve richiedere un accertamento.* Evoluzione storica del concetto di notorietà. — 9. *La notorietà nel processo moderno.* — 10. *Fatti ammessi dalle parti, prove sostanziate, presunzioni.* — 11. *L'affermazione della notorietà è questione di diritto.* — 12. d) *Il fatto costituenti obietto di prova dev'essere influente sulla decisione giudiziale.* — 13. e) *Il fatto costituenti obietto di prova dev'essere tale che questa sia ammissibile secondo le norme del diritto formale.* — 14. *Ammissibilità obiettiva.* — 15. *I limiti di ammissibilità obiettiva della prova sono regolati sempre da norme del diritto formale.* — 16. *Il principio della libertà della prova in penale.* — 17. *La libertà della prova penale e la giurisprudenza sull'art. 848 e. abr.* — 18. *La libertà della prova nel progetto del 1905.* — 19. *La libertà della prova nel codice: Part. 201.* — 20. A) *Limiti di applicazione dell'art. 201:* a) quando vi sia un principio di prova per iscritto; — 21. b) quando vi siano fatti di materie sommerciali; — 22. c) quando sia stato impossibile prevedere, o sia impossibile produrre, la prova scritta della convenzione; — 23. d) quando la questione di prova non sorge fra le parti contraenti, ma in confronto terziari. — 24. B) *Analisi dell'art. 201.* — 25. a) *La limitazione della prova vigente quando si debba accertare in penale l'esistenza di una convenzione civile o mercantile valida;* — 26. b) *ed in quanto si debba accertarne l'esistenza;* — 27. c) *La libertà della prova e le esigenze moderne del processo penale.* — 28. a) *La voce pubblica.* — 29. b) *La moralità in genere delle parti o di testimoni.* — 29. c) *Il segreto professionale.* — 31. d) *Il referto delle confidenze di polizia.* — 32. *Limitazioni speciali della prova in alcuni reati* pag. 9-44

Onore della prova.

1. L'onore della prova nel processo penale e nel civile. — 34. L'onore della prova come un interesse di fatto. — 35. Limiti dell'onore della prova. — 36. L'obbligo della prova in rapporto al P. M. — 37. L'onore della prova in rapporto all'imputato.

CAPITOLO II.

Dei mezzi di prova.

§ 1.

Generalità.

38. Definizione. — 39. Illimitatezza dei mezzi di prova. — 40. Distinzione degli mezzi di prova. — 41. I. Mezzi probatori la cui acquisizione consiste in una manifestazione di materialità sensibile. — 42. II. Mezzi probatori la cui acquisizione consiste in un procedimento logico. — 43. III. Documenti. — 44. Particolari sui mezzi probatori.

§ 2.

La constatazione giudiziale.

45. Cenni storici. — 46. La constatazione giudiziale nel processo moderno. — 47. La constatazione giudiziale nel processo romano. — 48. I. Soggetto della constatazione giudiziale. — 49. II. Oggetto della constatazione giudiziale. — 50. A) Constatazione giudiziale delle persone (ispezione corporale): — 51. a) ispezione corporale dell'imputato; — 52. b) ispezione corporale di altra persona; — 53. c) procedimento dell'ispezione giudiziale. — 54. B) Constatazione giudiziale dei luoghi (visita ed ispezione giudiziale). — 55. Assistenza dei difensori alla constatazione dei luoghi. — 56. C) Constatazione giudiziale di cognizione. — 57. C) Constatazione giudiziale delle cose. — 58. D) Constatazione giudiziale dell'esperimento di fatto.

§ 3.

La dichiarazione dell'offeso.

59. Cenni storici. — 60. La dichiarazione dell'offeso nel processo penale romano. — 61. La dichiarazione dell'offeso nella sua disciplina positiva. — 62. Il riconoscimento. — 63. Valore probatorio della dichiarazione dell'offeso. — 64. La preghiera e la prestazione del giuramento. — 65. Indagine sulla personalità dell'offeso.

§ 4.

L'interrogatorio dell'imputato.

66. Cenni storici: l'interrogatorio nel processo penale romano. — 67. Segno dell'interrogatorio nel processo penale del medio evo. — 68. Valore psicologico del codice della confessione. — 69. L'interrogatorio nel nuovo codice. — 70. Valore probatorio dell'interrogatorio. — 71. A) L'imputato, oggetto dell'interrogatorio. — 72. B) Il soggetto dell'interrogatorio. — 73. a) gli effetti dell'interrogatorio e il sommario interrogatorio. — 74. b) l'interrogatorio come atto d'interrogatorio: 1. l'interrogatorio come atto del pretore; — 75. 2. l'interrogatorio come atto del giudice istruttore; — 76. 3. l'interrogatorio come atto dell'imputato.

77. c) l'interrogatorio come atto del giudice istruttore; — 77. c) l'interrogatorio come atto del giudice istruttore; — 78. Procedimento dell'interrogatorio. — 79. A) L'identificazione: — 80. a) Identificazione nominale. — 81. b) Identificazione mediante mezzi per l'identificazione: 1. dichiarazione delle generalità; 2. dichiarazione antropologica; 3. ricognizione. — 83. B) Escusione dell'imputato. — 84. C) Esclusione dell'imputato con finalità a segretezza dell'interrogatorio. — 85. b) Contestazione delle prove a carico. — 86. c) Diviato di domande suggestive. — 87. Domande cui i parolai dell'imputato non sono giurate. — 88. a) Facilità di non rispondere. — 89. Processo verbale dell'interrogatorio. — 90. Rapporti dell'imputato con le parti e con le fonti probatorie del processo. — 91. Valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato. — 92. a) Elementi probatori estrinseci: la moralità dell'imputato. — 93. b) Elementi probatori intrinseci: il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato. 94. c) La discolpa; — 95. d) La confessione; — 96. e) Le chiamate. — 97. Valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato nel nuovo codice. — pag. 85-122

§ 5.

La testimonianza.

1. Preliminari. — 2. La testimonianza nel processo penale romano. — 99. Generalità. — 100. A) Fonti della testimonianza. — 101. Condizione civile e sociale del testimone: a) gli servi; b) gli stranieri; c) i liberti; d) gli intestabiles, gli infames, le turpes, i mae; e) la condizione sociale del testimone. — 102. Condizioni fisiche del testimone: a) il sesso; b) l'età. — 103. Rapporti del testimone con le parti e con il giudice. — 104. Fonti della scienza del testimone. — 105. Valore probatorio della testimonianza: a) numero dei testimoni; b) qualità dei testimoni. — 106. Esame del testimoni. — 107. Processi verbali delle testimonianze. — 108. Valutazione delle testimonianze. — pag. 123-149
3. La testimonianza nel processo penale del medio evo. — 109. Preliminari. — Gli atti della prova testimoniale. — 110. A) Fonti della testimonianza: a) La testimonianza del giudice; b) la condizione sociale del testimone; c) il sesso; d) rapporti del testimone con le parti; e) la testimonianza degli animali; f) l'indagine sulla capacità testimoniale: il testis ignotus e la testis laudatio. — 111. B) La valutazione della prova testimoniale. — 112. C) Fonti della scienza del testimone. — 113. D) L'esame del testimone. — 114. E) Valore probatorio delle testimonianze: a) valutazione formale; b) valutazione sostanziale: dati da cui dipendeva: — 115. Generalità personale dei testimoni; c) qualità della dichiarazione testimoniale; d) numero dei testimoni; e) comparazione colle altre prove; f) libero convincimento. — pag. 149-184
4. La testimonianza nel processo penale moderno. — 116. Preliminari. — 117. Elementi psicologici della testimonianza. — 117. A) Percezioni: a) percezione diretta; — 118. b) Condizioni della percezione: 1. circostanze obiettive influenti sul meccanismo della percezione; 2. circostanze subiettive influenti sul meccanismo della percezione. — 119. Condizioni subiettive normali della percezione: a) attualità del potere di attenzione; — 120. b) limiti del potere di attenzione; — 121. c) condizione sociale; — 122. d) condizione professionale; 123. e) sesso; — 124. f) età; — 125. Condizioni subiettive anormali della percezione. — 126. B) Ricordo. — 127. a) Amnesia. — 128. Segue: lo sbiadirsi del ricordo in via normale. — 129. b) Falsi ricordi; confabulazioni. — 130. c) Iiparmnesia. — 131. d) Alterazioni reciproche degli elementi del ricordo. — 132. C) Espressione del ricordo: a) attitudine personale del testimone all'espressione del ricordo; b) procedimento dell'esecuzione (deposizione libera è interrogatorio). — 133. Il giuramento. — pag. 184-206

- IV. La testimonianza nella disciplina del codice. — 134. Definizione. — 135. Dovere di dare la testimonianza. — 136. a) Capacità testimoniale. — 137. L'obbligo della capacità testimoniale. — 138 b) Dovere della testimonianza. — 139. Contenuto del dovere di testimonianza. — 140. Contenuto del dovere di testimonianza. — 141. Obbligo della comparizione. — 142. Autorità rispetto a cui vige l'obbligo. — 143. Obbligo di rendere la testimonianza. — 144. a) Obbligo di prestare testimonianza. — 145. b) Obbligo di dire la verità. — 146. Eccezioni al dovere di dare la testimonianza. — 147. c) Prossimi congiunti dell'imputato. — 148. d) Depositari di segreti professionali. — 149. I ministri di un culto ammesso nelle chiese. — 150. Altri depositari di segreti professionali. — 151. I funzionari dell'apparato giudiziario. — 152. Concetto e limiti del segreto professionale. — 153. Segreto professionale a consenso del confidente alla rivelazione. — 154. Citazione del testimone. — 155. Sanzioni del dovere di testimonianza. — 156. Indennità dovuta ai testimoni. — 157. Esame del testimone: a) momento in cui ha luogo. — 158. b) Individualità degli esami testimoniali. — 159. c) Ammonimento e giuramento dei testimoni. — 160. d) Declinazione delle generalità, e denuncia dei rapporti personali sulla causa. — 161. e) Rieccia dei testimoni. — 162. f) Procedimento dell'esame. — 163. g) Oralità dell'esame. — 164. h) Esame per rogatoria. — 165. i) Verbalizzazione dell'esame.

§ 6.

La perizia e l'interpretazione.

- I. La perizia. pag. 245-260
166. Cenni storici. — 167. La perizia nel processo penale moderno. — 168. Riserve positivi di perizia: perizia ufficiale, legale, libera. — 169. Criteri di riforma della perizia nel nuovo codice. — 170. La perizia nel sistema del nuovo codice. — 171. I. Limiti di applicazione della perizia. — 172. II. Procedimento della perizia. — 173. a) Chi possa ordinare una perizia. — 174. b) Diritti dell'imputato rispetto al procedimento di perizia. — 175. c) Chi possa eseguire una perizia. — 176. a) Capacità dei periti. — 177. b) Dovere peritale, suo contenuto e sue sanzioni. — 178. c) Indennità dovuta al perito. — 179. d) Etenza dei periti. — 180. e) Esecuzione della perizia. — 181. Norme comuni a tutte le perizie. — 182. f) Contraddittorio. — 182. g) Le norme sulla currogazione dei periti. — 183. h) Le norme sulla direzione della perizia. — 184. i) Le norme sull'esecuzione dei dati occorrenti per la perizia. — 185. j) Le norme sulla formulazione del parere peritale. — 186. Norme particolari a date perizie. — 187. Perizie grafiche. — 188. Perizia unica. — 189. Perizia collegiale. — 190. Valore probatorio del giudizio peritale.
II. L'interpretazione. pag. 260-265
191. Concetto e natura giuridica dell'interpretazione. — 192. Nomina dell'interprete: capacità e dovere peritale; giuramento; riuscita. — 193. Procedimento dell'interpretazione; sanzioni contro le interpretazioni mendaci.

§ 7.

I documenti.

194. Cenni storici. — 195. Definizione. — 196. Distinzione: a) documenti non destinati originariamente alla prova. — 197. b) documenti destinati originariamente alla prova penale. — 198. Suddivisione: a) documenti destinati originariamente per loro natura alla prova penale. — 199. b) Documenti che nella forma in cui sono destinati originariamente alla prova penale come mezzo di conservazione e di controllo di dichiarazioni la cui acquisizione normale è quella dura. — 200. Acquisizione dei documenti: messi onde ha luogo. — 201. Modi onde i documenti restano acquisiti al processo. — 202. Valore probatorio dei documenti. pag. 265-275

Gli indizi.

- nel processo penale romano. — 204. Gli indizi nel processo penale del Medioevo. — 205. Gli indizi nel processo penale moderno. — 206. Precedimento indiziario. — 207. Valore probatorio degli indizi. pag. 296-306

Le presunzioni.

- storici. — 209. Concetto della presunzione nel processo penale moderno. — 210. Caratteri differenziali fra presunzioni, indizi, presupposti logici di alcune ipotesi, e funzioni. — 211. Distinzioni fra le presunzioni: A) Presunzioni assolute. — 212. B) Presunzioni relative. pag. 306-317

CAPO III.

*L'attuazione delle prove.**Generalità. Diritto processuale penale transitorio.*

- generalità. Momenti dell'attuazione delle prove. — 214. Diritto processuale penale transitorio. pag. 321-324

Ricerca e conservazione della prova.

- La ricerca e conservazione della prova come funzione della polizia giudiziaria. — 216. Organi della polizia giudiziaria. — 217. Funzioni della polizia giudiziaria. Allievi tecnici e fotografoi. — 218. Funzioni della polizia giudiziaria rispetto alle prove desiderabili o traneeunti. — 219. Segue: le ispezioni.

- A. Acquisizione processuale di corrispondenze. — 221. Assistenza di due testimoni agli atti di perquisizioni, sequestro e cognizione. — 222. Trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria; indagini successive. — 223. Rapporti e protocolli verbali dell'Autorità di polizia. — 224. B) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del P. M. L'istruzione sommaria. — 225. C) La ricerca e la conservazione delle prove nella fase intermedia tra l'iniziativa della polizia giudiziaria e l'iniziativa dell'azione penale. — 226. D) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del Giudice Istruttore. L'istruzione formale. — 227. Competenza territoriale del Giudice Istruttore. — 228. Natura ed obiettivo delle funzioni del Giudice Istruttore. — 229. Mezzi di ricerca ed acquisizione delle prove: a) perquisizioni. — 230. Segne. b) Sequestri. — 231. Garanzie della sincerità degli atti di ricerca e conservazione delle prove: a) i testimoni degli atti. — 232. Segni. b) L'intervento della difesa nell'istruzione. — 233. E) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione delle Autorità che hanno i poteri del Giudice Istruttore. — 234. F) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del giudice di cognizione e del giudice di appello. pag. 324-351

§ 3.

Produzione delle prove.

235. Generalità. — 236. La produzione delle prove nel periodo istruttorio. — 237. La produzione delle prove nel periodo del giudizio: l'iniziativa del giudice e l'elenco della prova. — 238. Forma e termini della produzione delle prove. — 239. Il contenuto della produzione delle prove. — 240. Ammissione e riduzione delle liste pag. 341-350

§ 4.

Esame e valutazione delle prove.

241. Generalità. Il principio della immediata assunzione delle prove. — 242. La valutazione delle prove: A) i suoi presupposti psicologici. — 243. Segue. B) la sua evoluzione storica. — 244. Segue: C) i suoi postulati moderni e il libero convincimento del giudice pag. 361-372